



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 – Roma – tel. 06/4455213 r.a. – telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Felice Romano – Stampato in proprio – Iscr.Trib.Roma n. 397/99-Ischr. ROC n. 1123



18 novembre 2011

n. 19

**Speriamo che da (i) “Monti” ...
arrivi il nuovo corso
per la sicurezza,
la legalità e lo sviluppo**



D.P.R. 24.4.1982, n.339 - Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica.

Come richiesto più volte dal SIULP, in merito alla problematica in oggetto, il Dipartimento ha trasmesso la nota che si riporta di seguito.

“Si comunica, per opportuna conoscenza, che la Direzione Centrale per le Risorse Umane, al fine di contenere i tempi della definizione della procedura di transito nei ruoli tecnici della Polizia di Stato del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, prevista dal D.P.R. 339/82, ha ravvisato l'opportunità di procedere ad una rimodulazione delle fasi procedurali.

La rivisitazione della procedura determinerà l'anticipazione dell'espletamento della prova teorico-pratica di cui all'art. 2 del D.M. 24 giugno 1993, rispetto ai prescritti pareri rimessi alla competenza delle Commissioni del personale.

La predetta prova, che verrà espletata sin dalle attuali procedure di transito in corso di svolgimento, verrà effettuata, pertanto, dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione Consultiva prevista dall'art. 4 del D.P.R. 738/81.

Ciò consentirà di incrementare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa.”

23° Corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato - Inizio corso.

Si comunica che la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha rappresentato che il 23° corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, si svolgerà presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno a decorrere dal 30 novembre 2011.

Saranno ammessi alla partecipazione complessivamente 353 frequentatori, di cui 25 donne, relativi a: n. 350 unità del Concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 116 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice-sovrintendente della Polizia di Stato, indetto con D.M. 23 luglio 2009 successivamente ampliati a n. 350 posti per effetto del D.M. 28 febbraio 2011, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Personale dell'8 marzo 2011; e n. 3 ulteriori frequentatori riammessi dai precedenti corsi.

E' stato rappresentato, inoltre, che il corso in argomento, disciplinato dal D.M. 199/2002, avrà la durata di quattro mesi e si articolerà in due cicli: uno di attività didattica teorica svolta presso il citato Istituto di Istruzione che, tenuto conto degli esami finali, si concluderà l'8 febbraio 2012; l'altro, di esclusivo apprendimento pratico, che verrà svolto presso gli Uffici e/o Reparti di appartenenza dei frequentatori sino al 29 marzo 2012.

Criteria, modalità e tempi per l'attribuzione di ricompense o per la proposta di riconoscimenti al valor civile per il personale della Polizia di Stato impiegato in occasione di eventi eccezionali, o calamità naturali.

Riportiamo di seguito la lettera inviata al Capo della Polizia – Direttore Generale P.S., Pref. Antonio Manganelli:

“Signor Prefetto, come noto negli ultimi mesi il personale della Polizia di Stato è stato fattivamente impegnato in moltissimi servizi di ordine e sicurezza pubblica particolarmente onerosi e rischiosi, direttamente conseguenti ad eventi eccezionali o in occasione di calamità naturali.

Rientrano certamente tra i primi, pur nella loro diversa natura, i servizi svolti a Lampedusa, per la gestione dei numerosi sbarchi di immigrati clandestini provenienti dal Nord Africa, i servizi svolti in Piemonte, presso i cantieri della TAV, o le recenti grandi manifestazioni svoltesi a Roma nello scorso mese di ottobre.

Rientrano, tra i secondi, i servizi svolti in occasione delle recenti alluvioni che hanno interessato numerose zone del nostro Paese ed in particolare la Liguria ed il Piemonte.

A fronte di un impegno così massiccio e gravoso, sia sotto il profilo quantitativo, che qualitativo del personale della Polizia di Stato, che, peraltro, sta continuando e di cui non si intravede ancora la conclusione, come noto, nonostante le assicurazioni fornite anche in incontri ufficiali, finora, non vi è stato ancora alcun stanziamento aggiuntivo e straordinario di risorse economiche necessarie per fronteggiare tali emergenze.

Parallelamente, per il contesto operativo, l'eccezionalità degli eventi, il disagio, le modalità d'impiego, l'elevato spirito di sacrificio e la professionalità dimostrata dal personale impiegato in tali servizi, si profila la possibilità che i rappresentanti territoriali dell'Amministrazione possano, realisticamente, valutare l'ipotesi di avanzare proposte premiali, o proporre riconoscimenti al valore civile.

E' proprio nella concreta eventualità che tali richieste vengano inoltrate al Dipartimento della P.S. che il SIULP chiede che le, successive decisioni, abbiano una valutazione complessiva ed omogenea, al fine di evitare il ripetersi, come avvenuto in passato, per fatti analoghi, che hanno determinato contenziosi infiniti proprio a causa di difformità di valutazioni su singoli eventi accaduti in diversi luoghi del territorio.

Premesso quanto sopra, conoscendo ed apprezzando la Sua particolare e non comune vicinanza al personale, la proverbiale sollecitudine e la concretezza con cui affronta le questioni che Le vengono segnalate, considerata la sensibilità del personale sulla problematica in esame, specie in un periodo di grave crisi e di difficoltà economiche, sono certo che vorrà esaminare la situazione ed impartire precise direttive gestionali sull'argomento.

Commissione centrale per la "Protezione sociale ed il benessere del personale".

Il 26 ottobre u.s., presso il Dipartimento, si è riunita per la prima volta la Commissione Centrale "Protezione sociale ed il benessere del personale".

In avvio dei lavori, il Presidente della Commissione, Prefetto Mone, ha chiesto a tutti i componenti della commissione di elencare le materie da trattare.

Il SIULP ha ribadito, invece, la necessità che fosse l'Amministrazione ad indicare gli ambiti di intervento da trattare in seno alla commissione, dando la possibilità alle OO.SS. di completarli o modificarli .

Considerato inoltre che le modalità di voto esplicitate nelle disposizioni attuative per il funzionamento delle commissioni non sono chiare, il Siulp ha sottolineato la necessità di stabilire i criteri per la valutazione dei voti manifestati dai singoli, in particolare quelli espressi dai rappresentanti dell'Amministrazione; problematica questa riconosciuta dallo stesso Presidente della Commissione.

Gli ambiti di intervento, anche a seguito di specifiche richieste del SIULP, emersi nel corso della riunione sono risultati i seguenti:

- asili nido o baby parking ;
- buoni pasto: modalità di assegnazione e spendibilità;
- confort sul posto di lavoro - spazi, igiene, docce, spogliatoi, ecc.;
- sostegno psicologico al personale;
- convenzioni con imprese private (banche, assicurazioni, ecc) e loro divulgazione;
- alloggi di servizio collettivi e individuali;
- edilizia convenzionata

La commissione si riunirà entro l'anno in corso. L'ordine del giorno riguarderà uno o più ambiti scelti tra quelli sopra riportati.

Assenze per visite mediche, terapie mediche, prestazioni mediche specialistiche, esami diagnostici.

Riportiamo la nota indirizzata alla Direzione Centrale per le Risorse Umane:

"Il Testo Unico del Pubblico Impiego (Decreto Legislativo 165/2001 e sue modifiche ed integrazioni, ivi compresa la Legge 111/2011), al comma 5-ter dell'art 55-septies, stabilisce che: **"nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."** Considerato che ai sensi dell'art 16 comma 10 della Legge 111/2011, i comma 5, 5-bis e 5-ter, dell'art. 55-septies suddetto, si applicano anche al personale della Polizia di Stato (circostanza confermata in pieno dalla circolare ministeriale n° 333.A/9807.F.7, inviata alle OOSS dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali con nota n° 557/RS/01/71/2071 del 13/9/2011) si chiede, per una corretta applicazione, di far sapere se l'assenza, effettuata per i motivi sopra richiamati, dovrà essere computata nel congedo straordinario annuo/aspettativa per malattia oppure in nessuno dei due istituti.

Indennità di ordine pubblico fuori sede – chiarimenti per il calcolo della diaria.

Di seguito riportiamo il testo della circolare emanata dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

“Pervengono a questo Ufficio numerosi quesiti finalizzati ad ottenere chiarimenti in ordine all'applicazione dell'indennità in oggetto in occasione del pernottamento durante il viaggio per raggiungere le sedi di servizio di ordine pubblico. Al riguardo si precisa quanto segue:

- qualora, nei viaggi di andata e ritorno a lungo raggio per raggiungere le sedi di servizio, il personale interessato usufruisca, al solo scopo di consentire il recupero psicofisico, di una sosta per il pernottamento, tale interruzione sarà utile per la determinazione dell'indennità di ordine pubblico;
- se la predetta sosta dovesse protrarsi oltre il pernottamento, tale lasso di tempo non potrà essere considerato come servizio di ordine pubblico.

Si ritiene, al riguardo, opportuno specificare che la sosta in esame non dovrà essere assimilata alla sosta intermedia, di cui all'art. 11 della legge 836/73, la quale, come è noto, è riservata solo ed esclusivamente al personale comandato in servizio fuori sede con trattamento economico di missione nel territorio nazionale.

Rimangono invariate le disposizioni di cui alle circolari n. 333-G/2.3.81 rispettivamente del 18/02/1997 e del 07/12/2006, riguardanti la corresponsione del trattamento economico per le interruzioni del servizio, dovute alla fruizione del riposo settimanale ed alle altre diverse tipologie di sospensione nei servizi di ordine pubblico.

Tenuto conto degli effetti finanziari che derivano dai chiarimenti sopra enunciati, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici preposti all'organizzazione ed all'invio del personale in servizio di ordine pubblico affinché pongano particolare cura nel programmare, in forma più razionale ed efficiente, i predetti servizi.”

Assenza dal servizio per assistenza disabili – art.42 c.5 D. L.gvo 151/2001

Vinto il ricorso, presentato da un appartenente della Polizia di Stato, avverso il provvedimento di diniego emesso dal Questore della provincia di servizio, per la concessione di un periodo di assenza dal servizio per assistere la propria madre disabile in situazione di gravità.

Nel decreto del Capo della Polizia, che accoglie il ricorso, viene evidenziata la decisione della Corte Costituzionale che con sentenza nr. 19 del 29.01.2009 dichiarava l'illegittimità dell'art.42 comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, nr. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimi a fruire del congedo ivi previsto, il figlio convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Copia del decreto è consultabile sul nostro sito www.siulp.it

Mensa obbligatoria di servizio – Problematiche.

Riportiamo la nota inviata all'Ufficio Relazioni sindacali con la quale il SIULP ha chiesto la rivalutazione della problematica legata alla mensa obbligatoria di servizio.

“Di seguito alla nota di questa O.S., avente n. 1.1/AL/286/2011 del 28/06/2011, ed in riferimento alla nota 557/RS/01/74/1640 del 22/08/2011 con la quale codesto Ufficio comunica che “la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, interessata in merito, ha rappresentato che non è possibile assicurare il beneficio della mensa obbligatoria di servizio al personale che effettua un turno non continuativo sul quadrante orario 13.00/19.00”, si replica quanto segue.

Nella circolare ministeriale n.750.C.1/4296 del 15/11/2001 è stato ribadito che al personale che effettua turni continuativi con orario 13/19 e 19/24, compete il beneficio dell'ammissione alla mensa obbligatoria di servizio, con la sola eccezione di coloro che fruiscono d'alloggio nello stesso stabile della sede di servizio.

Questa O.S. ritiene che il beneficio della mensa obbligatoria di servizio sia connesso al quadrante orario di servizio, al fine di permettere al personale impiegato di poter consumare il pasto in orario consono, prescindendo in questo caso dalla tipologia del servizio.

Peraltro, il Servizio Vettovagliamento ha già espresso parere favorevole all'attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria al personale impiegato anche in servizi non continuativi con orario 13/19, specificando che la concessione del cennato beneficio presso le strutture dell'Amministrazione è possibile qualora la distanza dalla sede di servizio sia tale da non consentire ai dipendenti di consumare il pasto presso la propria abitazione in orario compreso tra le ore 12 e le ore 15, secondo quanto previsto in precedenti circolari emanate dal menzionato Servizio.

Premesso quanto precede, si chiede di rivalutare la questione altrimenti, in secondo ordine, questa O.S. chiede fin d'ora la convocazione del tavolo di confronto di cui all'art. 25 ANQ.”

Contributo di soggiorno imposto dai Comuni

A seguito della nostra richiesta di chiarimenti in merito al pagamento dell'imposta di soggiorno per il personale della Polizia di Stato inviato in missione per l'espletamento di compiti istituzionale, in particolare modo nei comuni che non presenta alcuna esenzione per la categoria, il Dipartimento ha reso noto che: “... in mancanza di un apposito capitolo di spesa, provvede al rimborso di tale onere, con imputazioni ai fondi del capitolo 2624/02, anche nel caso di trasferte in comuni che non prevedano, per le Forze di Polizia, l'esonero dal pagamento della tassa di soggiorno.”

Circ. n.10/2011 del 1 agosto 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica., riguardante le modalità applicative del D.L. n.98 del 2011 convertito in legge n.111/2001 concernente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – art. 16 commi 9 e 10 – controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti – regime della reperibilità – assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.-

Di seguito riportiamo la richiesta di chiarimenti inviata all’Ufficio Relazioni Sindacali.

“La presente fa seguito alla nota n.1.1./124/2011/p.s. del 10 marzo 2011 avente per oggetto: decreto 18 dicembre 2009 n.206 – Effetti sulle fasce orarie ed obbligo di reperibilità per i dipendenti della Polizia di Stato in caso di assenza per malattia., tuttora in attesa di riscontro.-

Il 1 agosto u.s. la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha emanato la circolare ministeriale n.10/2011 riguardante l’oggetto.

In particolare la circolare ha fornito a tutte le Amministrazioni pubbliche direttive interpretative ed applicative della legge sopra richiamata e concernente l’introduzione di alcune significative novità che regolamentano per i dipendenti pubblici la materia di cui all’oggetto. Al riguardo si rammenta che l’art 16 commi 9 e 10 del decreto legge n.98/2011, ha novellato l’art 55 *septies* del d.leg. n.165/2001, introdotto dall’art 69 del d.lgs n.150/2009, ed ha contestualmente esteso in maniera esplicita il nuovo regime anche al personale ad ordinamento pubblicistico di cui all’art 3 del d.lgs n.165/2001.

Le nuove norme, peraltro, sono entrate in vigore già dal 6 luglio scorso, data della pubblicazione del decreto legge nella Gazzetta Ufficiale.

La circolare, dopo aver riportato integralmente le norme che hanno novellato l’art 55 *septies*, disciplina per capitoli: *i casi nei quali l’amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia; il regime della reperibilità ai fini del controllo; le modalità di giustificazione dell’assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici; l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.*

Nell’ultimo periodo a pag 6 della circolare si legge testualmente “*pertanto, fugando alcuni dubbi interpretativi emersi dopo le modifiche varate con il d.lgs n.150 del 2009, a partire dall’entrata in vigore del d.l. n.98 del 2011 la normativa si applica anche nei confronti delle predette categorie di personale*” (tra gli altri anche il personale della Polizia di Stato).

Peraltro la lettera del SIULP del 10 marzo scorso, sopra richiamata, tendeva proprio ad ottenere una serie di chiarimenti in ordine all’ applicazione di tutti i contenuti del decreto 18 dicembre 2009 n.206 (non solo limitatamente alla parte riguardante le fasce orarie di reperibilità) che viene espressamente richiamato a pag 4 della citata circolare.

Considerando, altresì, che sulla medesima materia, negli ultimi tempi, si sono susseguiti una serie d’interventi normativi ed amministrativi, ed una serie di direttive ministeriali da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si chiede che venga dato riscontro al SIULP in merito a tutte le questione poste con la nota sopra citata.

Si chiede, infine, alla luce di questo ennesimo intervento, che tende a regolamentare e disciplinare la delicata materia, che vengano fornite al più presto direttive chiare e precise a tutti gli Uffici in ordine agli ambiti e limiti applicativi delle norme per il personale della Polizia di Stato.

Premesso ciò, considerato che si tratta di una materia estremamente delicata e sulla quale sussiste particolare sensibilità da parte della categoria, e la cui non corretta informazione, o applicazione, può anche avere risvolti di natura disciplinare, proprio per prevenire anche l’insorgenza di contenziosi sulla materia, il SIULP chiede che venga dato cortese ed urgente riscontro alla presente richiesta.

Programmazione orario di servizio – obbligo di presa visione

In risposta al quesito pervenutoci in merito alla sussistenza dell'obbligo di presa visione giornaliero dell'ordine di servizio, in particolare nella mancata notifica al dipendente della variazione rispetto alla programmazione settimanale, precisiamo quanto segue:

"A prescindere dalla turnazione di servizio prodotta attraverso la programmazione settimanale, affissa all'albo nella giornata di venerdì, il personale ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 42 D.P.R. 782/1985, di prendere visione giornalmente dell'orario di servizio.

Tutte le variazioni all'ordine di servizio giornaliero, devono essere comunicate al dipendente, dall'Ufficio servizi e/o personale interessato"

Tutela di maternità e paternità

Ci sono pervenuti alcuni quesiti relativi al congedo parentale, in particolare nel caso di parto gemellare è stato chiesto se vi sia o meno la possibilità di usufruire di tutti e 90 giorni di congedo (45 per figlio) superando il massimo consentito nell'arco dell'anno.

Il quesito trova risposta nella circolare n. 333-A/9807.F.6.2 del 23 gennaio 2004 che dispone, in caso di parto plurimo, il personale della Polizia di Stato può fruire del congedo parentale in relazione a ciascun figlio avendo titolo a percepire, nei primi tre anni di vita, il trattamento economico del congedo straordinario, nella misura di 45 giorni interamente retribuiti, per ogni figlio e, nel caso in cui entrambi i genitori siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, il trattamento economico ivi specificato verrà attribuito a ciascuno di essi.

La ministeriale, tuttavia, è intervenuta in riforma di un precedente orientamento, basato su una applicazione parziale del primo comma dell'art. 21, d.P.R. 164/2002, ove si dispone che al personale della Polizia di Stato con figli minori di tre anni è attribuito il congedo straordinario «sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio...».

In tale contesto l'espressione "misura complessiva" era stata in precedenza interpretata in termini assoluti e non, come correttamente è stato poi evidenziato, in riferimento a ciascuno dei figli minori degli anni tre. Nessun problema interpretativo risulta essere stato sinora sollevato, viceversa, riguardo alle disposizioni di cui al citato art. 47, con riferimento al quale il comma 3 del citato art. 21, d.P.R. 164/2002 stabilisce il diritto, in caso di malattia di un figlio di età non superiore a tre anni, di assentarsi dal servizio fruendo del trattamento economico corrispondente al congedo straordinario fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno oltre il limite dei predetti quarantacinque giorni.

Appare evidente che, anche in questo caso, ciascun genitore avrà diritto a cinque giorni di assenza retribuita per le malattie di ciascuno dei figli di età non superiore ai tre anni. Così come preannunciato sempre nella precedente edizione di questo notiziario il Dipartimento della pubblica sicurezza ha altresì sciolto, in senso negativo, la riserva relativa all'applicabilità alla Polizia di Stato dell'assegnazione provvisoria del personale genitore di figli minori di tre anni di età, introdotto dall'art. 3, comma 105, legge 24 dicembre 2003 (finanziaria 2003) che ha aggiunto l'art. 42-bis al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla tutela di maternità e paternità), così come imposto dall'approfondito esame del testo normativo.

La circolare n. 333-A/9807.F.6.2 del 23.1.2004 e la normativa citata sono nelle aree "circolari" e "legislazione" del nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

LEGGE 104 E SPECIFICITA': IL TAR LAZIO "CASSA" IL CONSIGLIO DI STATO. di Filippo Lo Presti

1. PREMESSA

Con la controversa sentenza n. 2707/2011 depositata il 05.05.2011, il Consiglio di Stato negava ad un appartenente alla Polizia Penitenziaria il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 104/1992, in relazione ad una istanza presentata prima dell'entrata in vigore della L. 04.11.2010, n. 183 (c.d. "collegato lavoro").

Come è noto, l'art. 24 della L. 183/2010, entrata in vigore il 24.11.2010, ha previsto che il "*dipendente pubblico può ottenere il trasferimento indipendentemente dall'<<attualità>>, <<continuità>> ed <<esclusività>> dell'assistenza prestata*" (C.d.s. 2707/2011).

Il Consiglio di Stato, tuttavia, con la richiamata sentenza stabiliva che "*la nuova disciplina potrà trovare applicazione anche per il personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, nelle quali rientra la Polizia Penitenziaria, al Corpo Nazionale dei VV.FF. solo quando verranno emanati gli appositi provvedimenti legislativi previsti dall'art.19 della richiamata legge*".

2. FATTO

Su un caso analogo relativo ad altro appartenente alla Polizia Penitenziaria è successivamente intervenuto il TAR Lazio con sentenza n. 5590/2011 depositata il 23.06.2011, stabilendo in sintesi che:

- a) "*l'applicabilità dell'art. 33 della legge n. 104/1992, nel testo attualmente vigente, al personale delle Forze Armate è **imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo, potendosi, in caso contrario, ipotizzare un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei disabili che risultano parenti del personale delle Forze Armate stesse***";
- b) la sentenza 2707/2011 del C.d.S. non è comunque applicabile alle richieste di trasferimento ex art. 33 della legge 104 presentate a decorrere dall'entrata in vigore della L. 183/2010 (**24.11.2010**);
- c) la ritenuta inapplicabilità della nuova normativa al personale delle Forze Armate non appare coerente con il contenuto e la ratio sottesa all'art. 19 (c.d. Specificità) della legge n. 183/2010. Tale disposizione, infatti, costituisce disposizione meramente programmatica, che impone al legislatore di tenere conto, nei successivi interventi, delle specifiche funzioni esercitate dalle Forze Armate stesse e non ha (e non può avere) immediata efficacia ed effetto abrogante, limitatamente alle Forze Armate, dell'art. 33 della legge n. 104/1992.

3. CONCLUSIONI

Le motivazioni del TAR Lazio appaiono chiaramente condivisibili così come appaiono manifestamente infondate le carenti motivazioni fornite dal Consiglio di Stato nel vano tentativo di sostenere una tesi palesemente contra legem.

E' certamente sfuggito agli occhi di quest'ultimo Collegio la palese incostituzionalità di un'eventuale regolamento che possa limitare la previsione dell'art. 33 della L. 104/1992 per le Forze di Polizia o le Forze Armate: è opportuno ricordare che la norma è finalizzata ad agevolare il disabile e non il familiare che lo assiste e come prontamente rilevato dal TAR Lazio sarebbe incostituzionale penalizzare il disabile che ha avuto la "sfortuna" di poter essere assistito solo da un cittadino in divisa. □□ Si ritiene quindi che l'art. 33 della L. 104/1992 sia immediatamente applicabile per tale categoria di lavoratori che hanno presentato o presentano istanza a decorrere dal 24.11.2010.

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



SCOPRI
I NOSTRI
PRODOTTI

Cerchi un Prestito?

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Scansiona con



IL TUO SMARTPHONE



L'unica società
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON
SIULP

EUROCCS SPA è convenzionata con il Ministero dell'Interno dipartimento di Pubblica Sicurezza, per il prodotto:

PRESTITO CON DELEGA*

NETTO EROGATO	MESI	RATA	TAN	TAEG
Es1 16.042,99	120	191,00	5,40	7,84
Es2 26.044,70	120	307,00	5,40	7,59

* Gli importi indicati negli esempi hanno valore puramente esemplificativo, si riferiscono al prodotto prestito con delega per un dipendente statale di 30 anni di età e 10 di servizio al momento della richiesta e sono comprensivi degli oneri assicurativi, delle spese di istruttoria, imposta sostitutiva e commissioni (offerta valida fino al 30/11/11). Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento e l'importo della rata non potrà essere superiore ad un quinto dello stipendio del richiedente, valutato al netto delle ritenute. Il TAEG e le rate indicate negli esempi possono essere oggetto di variazioni per effetto degli "oneri di distribuzione" applicabili, dell'età e dell'anzianità di servizio del dipendente e dalla natura giuridica del suo datore di lavoro. Modalità di rimborso del finanziamento tramite trattenuta in busta paga.

Es1: 191,00 Euro per 120 mesi: Interessi di finanziamento TAN 5,40%; 5.239,96 - Commissioni Bancarie 686,00 - Oneri di distribuzione 366,72 - Spese istruttoria 295,00 - imposta sostitutiva 44,20 - Premio polizza vita 244,63 - Importo netto erogato 16.042,99 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 22.920,00.

Es2: 307,00 Euro per 120 mesi: Interessi di finanziamento TAN 5,40%; 8.422,35 - Commissioni Bancarie 1.103,43 - Oneri di distribuzione 571,02 - Spese istruttoria 295,00 - imposta sostitutiva 71,04 - Premio polizza vita 332,46 - Importo netto erogato 26.044,70 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 36.840,00.

Gli esempi sono riferiti al prodotto Family Credit Network SpA.

- CESSIONE DEL QUINTO**
- PRESTITO CON DELEGA**
- PRESTITI PENSIONATI**
- EUROCCS CARD**

DIREZIONE GENERALE

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 ROMA
• Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo,
Taranto, Lecce, Sassari, Napoli,
Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp),
Chieti, Trieste, Treviso, Bologna, Latina,
Cosenza, Como, Cagliari, Bari, Ragusa,
Caltagirone (CT), Catanzaro.

VANTAGGI OFFERTI AGLI ISCRITTI SIULP

- Tassi d'interesse estremamente competitivi;
- Consulenza finanziaria direttamente sul luogo di lavoro o presso luogo indicato dal cliente;
- Rate trattenute in busta paga;
- Possibilità di anticipi sulla cifra richiesta (a discrezione della Finanziaria) senza spese aggiuntive;
- I finanziamenti in corso, possono essere estinti o rinnovati (se trascorsi i termini di legge) con il recupero degli interessi non maturati;



Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.